

N°: 125 del 31/12/2014



COMUNE DI FORLIMPOPOLI  
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.S.C. AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLA L.R. 20/2000

L'anno **(2014)** addì **trentuno** del mese di **Dicembre** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **GRANDINI MAURO** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

|                         |                | Presente |
|-------------------------|----------------|----------|
| 1) GRANDINI MAURO       | - Sindaco      | S        |
| 2) BEDEI ELISA          | - Assessore    | N        |
| 3) BONETTI ADRIANO      | - Assessore    | S        |
| 4) GARAVINI MILENA      | - Vice Sindaco | S        |
| 5) PEPERONI GIAN MATTEO | - Assessore    | S        |
| 6) PIGNATARI SARA       | - Assessore    | S        |

Totale Presenti: 5      Totale assenti: 1

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE D.SSA BIONDI KATIA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTA

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che disciplina gli aspetti contenutistici e procedurali relativi agli strumenti comunali, provinciali e regionali della pianificazione territoriale e urbanistica, entrata in vigore in data 11 aprile 2000, così come successivamente modificata ed integrata;

### PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.96 del 28/10/2005 ha adottato e con atto n. 74 del 31 /07/2006 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.85 del 22/07/2007 ha adottato e con atto n. 22 del 23/05/2008 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.46 del 23/09/2008 ha adottato e con atto n. 41 del 22/05/2009 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il primo PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.3 del 01/02/2010 ha adottato e con atto n. 42 del 28/07/2010 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la 1°VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.52 del 16/11/2010 ha adottato e con atto n. 15 del 27/04/2011 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la 2°VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.7 del 1/03/2011 ha adottato e con atto n. 9 del 20/04/2012 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato L’INTEGRAZIONE ALLA 2°VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.2 del 28/01/2013 ha adottato il PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (P.R.A.);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.3 del 28/01/2013 ha adottato e con atto n. 8 del 20/03/2014 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE);
- il Consiglio Comunale di Forlimpopoli con deliberazione n.67 del 06/11/2013 ha adottato e con atto n. 22 del 07/04/2014 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Variante Urbanistica al PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC);

### VISTA:

- la nuova evoluzione normativa regionale in materia di grande distribuzione commerciale, a seguito di emanazione da parte del legislatore nazionale di taluni provvedimenti in tema di liberalizzazione delle attività economiche (D.L. 13/08/2011, N. 138 “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” convertito in legge n. 148 del 2011; D.L. 06.12.2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito in legge n. 27 del 2012; D.L. 09.01.2012, n. 5 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito in legge n. 35 del 2012);

### RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 111467/319 del 06/08/2013 avente come oggetto “Approvazione degli elaborati costitutivi della proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì–Cesena ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.”, che ha approvato gli elaborati costitutivi della proposta di Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Forlì - Cesena;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 146884/183 del 19/12/2013 avente come oggetto “Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Forlì–Cesena – adozione ai sensi dell'art. 27 bis della LR 20/2000 e ss.mm.ii.”, che ha adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 bis e 22, comma 1, della L.R. n. 20/00 e ss.mm.ii. la Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 93494/93 del 11 dicembre 2014 è stata controdedotta la Variante specifica al P.T.C.P. della Provincia di Forlì–Cesena ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente è stata adottata la Val.S.A.T..

#### **DATO ATTO IN PARTICOLARE CHE:**

- in particolare tra le modifiche oggetto della variante al PTCP è l'adeguamento dell'art. 67 “Gli assetti della grande distribuzione commerciale” delle Norme relative, concernente la disciplina del commercio, con specifico riferimento alla pianificazione comunale delle medie strutture di vendita, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni normative introdotte dal legislatore statale;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- il P.T.C.P. ha assunto, su richiesta ed intesa con alcune Amministrazioni Comunali interessate, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. n. 20/2000, il valore e gli effetti di Piano Strutturale Comunale (PSC) escludendo il Comune di Forlimpopoli, in quanto non convenzionato con la Provincia di Forlì Cesena;

#### **CONSIDERATO QUINDI :**

- Opportuno procedere autonomamente con la redazione di una Variante specifica al Piano Strutturale Comunale del Comune di Forlimpopoli vigente, ai sensi dell'art. 32 bis della LR 20/2000 e ss.mm.ii., proponendo l'adeguamento alla normativa statale regionale dell'articolo 6.2 “Disciplina del commercio” delle NTA del PSC, con specifico riferimento alla pianificazione comunale delle medie strutture di vendita, (vedasi modifica art. 6.2 nell'allegato stralcio NTA );

#### **VISTO INOLTRE CHE :**

- la nuova L.R. 30/07/2013 n.15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, sostitutiva della L.R. sulla Disciplina Generale dell'Edilizia n. 31 del 2002, ha proceduto ad una semplificazione dell'attività edilizia ed alla ricerca dell'uniformità di interpretazione e applicazione della disciplina nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali;
- in particolare **l'art. 57 comma 4 della L.R. n. 15/2013** ha stabilito che dal **28/01/2014**, come meglio precisato nella Circolare Regionale PG. 2014.0009885 del 15/01/2014, **in tutto il territorio regionale, trovano applicazione le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 4/02/2010 n. 279;**

#### **POSTO CHE:**

- l'art. 12 comma 2 della medesima Legge, così come modificato dalla L.R. 28/2013 del 20/12/2013, stabilisce che gli atti di coordinamento tecnico, predisposti e approvati dalla Giunta regionale debbano essere recepiti dalle Amministrazioni comunali entro 180 giorni dalla loro approvazione e che, decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della LR. 20/2000 "Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione ", fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio;

#### TENUTO CONTO INOLTRE:

- del parere della Regione Emilia Romagna pg 358019 del 06/10/2014, in merito alle modalità di recepimento degli atti di coordinamento tecnico regionale, il quale stabilisce l'obbligo delle varianti urbanistiche di osservare gli atti di coordinamento tecnico regionali e di rispettare il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, tra cui i medesimi atti di coordinamento tecnico regionale;

#### RITENUTO QUINDI NECESSARIO:

- con la presente Variante specifica al PSC adeguare la normativa alle disposizioni regionali su-indicate, **recepando le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 4/02/2010 n. 279;**
- eliminare ogni riferimento dalle Norme del PSC alla L.R. 31/2002 e pertanto **predisporre opportuni richiami alle definizioni degli interventi edilizi riportati nell'art. 3.6 "Contenuti della disciplina particolareggiata" delle NTA con quelle stabilite all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e all'allegato della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii.** (vedasi in particolare modifica all'art. 3.5 dell'allegato stralcio NTA);

#### CONSIDERATO ALTRESI' OPPORTUNO:

- con l'occasione della presente variante normativa, proporre la modifica anche all'art. 8.7 comma 4 "Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale" delle NTA del PSC, adeguandolo a quanto stabilisce l'art. 76 comma 3 delle Norme del PTCP vigenti, in particolare per quel che riguarda l'individuazione della soglia minima detta SAU ( superficie necessaria alla formazione di nuove unità aziendali e la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente connesse alle esigenze produttive), la quale viene diminuita **da 6 a 5 ha di SAU** per il territorio ricadente nella pianura, in conformità a quanto disposto dal PTCP e **ad una soglia ridotta non inferiore ai 4 ha di SAU**, per le zone con produzioni ad elevata redditività quale l'orto-vivaismo;

#### TENUTO CONTO INOLTRE CHE:

- la recente Variante al RUE approvata con delibera di CC n. 8 del 20/03/2014, contiene un documento di approfondimento degli edifici presenti nel territorio rurale, denominato *"Abaco del processo tipologico nel territorio rurale"*, il quale analizza e definisce la tipologia edilizia di ogni edificio censito (es. Casa colonica, Casa padronale, Villa, Villino primi '900); comprensivo per tutti i diversi "tipi" delle funzioni ammissibili e particolari disposizioni riguardanti il recupero degli edifici storici.

- tali tipologie edilizie individuate nell'Abaco del processo tipologico nel territorio rurale allegato alla Variante al R.U.E., corrispondono pienamente a quelle definite nell'elaborato "Schede di rilevamento per la catalogazione di manufatti architettonici rurali del P.S.C."; visto anche l'Art. 3.7 comma 4 delle presenti Norme; in base quindi al principio di analogia e di coordinamento fra gli strumenti urbanistici, si propone l'inserimento di un nuovo articolo (vedasi art. 3.7 bis delle NTA allegate), il quale definisce le destinazioni d'uso ammissibili richiamando l'art. 3.30 delle Norme della Variante al R.U.E. vigente, anche per gli edifici isolati di interesse storico architettonico presenti nel territorio rurale, censiti dal presente P.S.C.

### **RICHIAMATO INFINE:**

- l'art. 32 bis della L.R. 20/2000 che di seguito si riporta:
  1. *Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi:*
    - a) *adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;*
    - b) *recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;*
    - c) *adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;*
    - d) *varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);*
    - e) *modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;*
    - f) *rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.*
  2. *In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. Il Comune nell'adozione e approvazione del PSC prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.*
  3. *Si applica l'articolo 32, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni e per la espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Provincia."*

### **CONSIDERATO:**

- che la presente variante al Piano Strutturale Comunale risulta avere ad oggetto in primis l'adeguamento normativo del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale nonché in considerazione della recente adozione della Variante al P.T.C.P., anche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati;

### **TENUTO CONTO CHE:**

- in relazione alla D.G.R. n° 994 del 07/07/2014 avente ad oggetto "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18 bis, comma 4, LR 20/2000). modifiche dell'atto di

coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (dal 279/2010)" agli articoli delle NTA di cui sopra è stato applicato il principio di non duplicazione della normativa e pertanto sono stati riportati solamente i richiami agli articoli di riferimento;

#### **PRECISATO CHE:**

- gli elaborati costituenti la proposta di Variante specifica al P.S.C. sono quelli di seguito elencati:
  - **RELAZIONE ILLUSTRATIVA;**
  - **NTA – “ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA”**
    - *Art. 3.5 – “Definizioni”*
    - *Art. 3.6 – “Contenuti della disciplina particolareggiata”*
    - *Art. 3.7bis – “Disposizioni relative alle destinazioni d’uso ammesse negli edifici isolati di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale”*
    - *Art. 3.10 – “Disposizioni per il Piano Operativo Comunale (POC)”*
    - *Art. 6.2 – “Disciplina del commercio”*
    - *Art. 8.7 – “Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale”*

#### **DATO ATTO CHE:**

- la suddetta documentazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio nella seduta del 25/03/2014 Verbale n° 5 (presa d’atto di avvenuta comunicazione), della Commissione Consiliare nella seduta del 05/03/2014 e successivamente alla Commissione Consiliare nella seduta del 03/11/2014 ;

**atteso che la presente Variante è assunta ai sensi dell’art. 32 bis L.R. n. 20/2000;**

visto il Dlgs n. 267/2000  
visto il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
vista la legge regionale n. 20/2000 e s.m.i.  
visto il D.M. n. 1444/1968  
visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.  
vista la legge n. 122/1989  
vista la legge n. 13/1989  
visto il D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.  
vista la legge regionale n. 11/98  
vista la legge regionale n. 14/99  
vista la legge regionale n. 16/2004 e s.m.i.  
vista la legge regionale n. 16/2002  
vista la legge regionale n. 23/2004 e s.m.i.  
vista la legge regionale n. 15/2013 e ss.mm.ii.

#### **VISTO:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 da parte del Responsabile del 6° Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente;  
Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, gli elaborati costitutivi della proposta di Variante specifica al PSC ai sensi dell’art. 32bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. ii., quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito elencati:

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA;**
  - **NTA – “ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA”**
    - *Art. 3.5 – “Definizioni”*
    - *Art. 3.6 – “Contenuti della disciplina particolareggiata”*
    - *Art. 3.7bis – “Disposizioni relative alle destinazioni d’uso ammesse negli edifici isolati di interesse storico, architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale”*
    - *Art. 3.10 – “Disposizioni per il Piano Operativo Comunale (POC)”*
    - *Art. 6.2 – “Disciplina del commercio”*
    - *Art. 8.7 – “Condizioni di insediamento e di intervento nel territorio rurale”*
2. **DI INVIARE**, su supporto informatico, conformemente a quanto previsto dal comma 2 del sopra citato art. 32bis, copia della suddetta proposta di variante ai soggetti di cui all’art. 32, comma 2, all’art. 14, comma 3 secondo e terzo periodo e comma 4, affinché gli stessi possano trasmettere i loro contributi istruttori in forma scritta entro il termine di sessanta giorni di ricevimento dei materiali.
  3. **DI DARE ATTO** che la presente Variante al PSC, considerando le tipologie delle modifiche proposte, non deve essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della LR 20/2000 e s.m.ei.
  4. **DI DARE MANDATO** all’Ufficio di correggere eventuali refusi e errori lessicali o di impaginazione se riscontrati prima della pubblicazione.
  5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente delibera, in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza.
  6. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Raffaella Mazzotti – Responsabile del VI Settore ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 20/2000.
  7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non è soggetta a parere contabile non comportando spesa alcuna.

Con separata votazione unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - D.LGS. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di dare attuazione, nel più breve tempo possibile, al presente atto.



# COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA

**Delibera Giunta Comunale n. 125 del 31/12/2014**

Oggetto: *APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.S.C. AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLA L.R. 20/2000*

## **Certificato di esecutività**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, 31/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA BIONDI KATIA

# COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

## RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

**Deliberazione Di Giunta Numero: 125 del 31/12/2014**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.S.C. AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLA L.R. 20/2000

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 26/03/2015 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 223                      Anno    2015

Forlimpopoli, 26/03/2015

L'incaricato alla pubblicazione

Letto e sottoscritto:

II SINDACO  
GRANDINI MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.SSA BIONDI KATIA

**Destinazioni:**

- Capo Settore Segreteria AA.GG.**
- Capo Settore Bilancio e Finanze**
- Capo Settore Servizi Demografici**
- Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**
- Capo Settore Polizia Municipale**
  
- Altri:**
  
- Anagrafe delle Prestazioni**